

REPUBBLICA ITALIANA Ud. 07/04/09
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 25655/2007
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE	Vincenzo	- Primo Presidente -
Dott. VITTORIA	Paolo	- Presidente di sezione -
Dott. ELEFANTE	Antonino	- Presidente di sezione -
Dott. SETTIMJ	Giovanni	- Consigliere -
Dott. SALME'	Giuseppe	- Consigliere -
Dott. SALVAGO	Salvatore	- Consigliere -
Dott. FORTE	Fabrizio	- Consigliere -
Dott. LA TERZA	Maura	- Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO	Paolo	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SO.MED. S.R.L. ((OMISSIONIS)), in persona dell'amministratore unico pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIA 190-A, presso lo studio dell'avvocato FELICI MASSIMO, rappresentata e difesa dall'avvocato FRUSCIONE GAETANO, per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 326/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI - Sezione distaccata di SALERNO, depositata il 03/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2009 dal Consigliere Dott. PAOLO D'ALESSANDRO;

udito l'Avvocato FIORILLI Maurizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI DOMENICO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso (giurisdizione delle Commissioni tributarie).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La SO.MED. s.r.l. propone ricorso per cassazione, in base a tre motivi, illustrato da successiva memoria, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, riformando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario rispetto alla impugnativa del diniego di annullamento, in via di autotutela, degli avvisi di accertamento parziale ai fini IRPEG ed ILOR per gli anni 1989, 1990 e 1991, sollecitato dalla societa' a seguito del passaggio in giudicato della sentenza con la quale era stato riconosciuto il suo diritto all'esenzione decennale.

L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la societa' ricorrente, con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 1, censura la sentenza impugnata per avere negato la giurisdizione delle Commissioni tributarie sull'impugnativa del rifiuto di autotutela, richiamando la sentenza n. 16776/05 di queste Sezioni Unite e formulando il prescritto quesito di diritto. Con il secondo motivo, in riferimento all'affermazione, contenuta in sentenza, secondo la quale gli avvisi di accertamento di cui essa contribuente aveva sollecitato l'annullamento sarebbero ormai definitivi, la societa' ricorrente, con il quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c., lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere il giudice tributario esaminato l'eccezione di giudicato interno a tale proposito formulata, con riferimento alla sentenza che

aveva accertato il diritto all'esenzione decennale.

Con il terzo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la societa' contribuente deduce che ricorressero nella fattispecie tutti i presupposti per l'adozione dell'invocato provvedimento in via di autotutela, formulando sette quesiti di diritto.

1.1.- Il primo motivo e' fondato.

Queste Sezioni Unite, con le sentenze 16778/05 e 7388/07, hanno infatti affermato che l'attribuzione al giudice tributario, da parte della L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, di tutte le controversie in materia di tributi di qualunque genere e specie comporta che anche quelle relative agli atti di esercizio dell'autotutela tributaria, in quanto comunque incidenti sul rapporto obbligatorio tributario, devono ritenersi devoluti al giudice la cui giurisdizione e' radicata in base alla materia, indipendente dalla specie dell'atto impugnato ed alla natura discrezionale dell'esercizio dell'autotutela tributaria.

1.2.- La sentenza impugnata va pertanto cassata, in quanto ispirata, per cio' che concerne la giurisdizione, ad un erroneo principio di diritto.

1.3.- La domanda e' peraltro improponibile.

Nella già citata sentenza n. 7388 del 2007 si chiarisce infatti che l'esercizio del potere di autotutela "non costituisce un mezzo di tutela del contribuente" e che "nel giudizio instaurato contro il mero, ed esplicito, rifiuto di esercizio dell'autotutela puo' esercitarsi un sindacato - nelle forme ammesse sugli atti discrezionali - soltanto sulla legittimita' del rifiuto, e non sulla fondatezza della pretesa tributaria".

La societa' contribuente, nel caso di specie, impugnando il diniego di autotutela, invoca invece un provvedimento di annullamento degli avvisi di accertamento per gli anni 1989, 1990 e 1991, non tempestivamente impugnati, che tenga luogo dell'atto di autotutela rifiutato dall'amministrazione, senza oltretutto dedurre l'esistenza di alcun interesse pubblico all'annullamento.

E siffatta pretesa e' sicuramente improponibile per difetto di una posizione giuridica soggettiva tutelabile in capo al contribuente.

2.- La complessita' delle questioni giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte, a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata; decidendo sul ricorso, dichiara improponibile la domanda introduttiva; compensa le spese dell'intero giudizio.

Così' deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 7 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2009

#DEPOSITATO IL 23/04/2009

#UDIENZA DEL 07/04/2009

#SEZIONE U

#TIPO SENTENZA S

#ANNO/NUMERO 2009/09669

#NumeroSentenza 09669

#AnnoSentenza 2009

#NRG 2007/25655